



ORIGINALE

COMUNE DI PRALORMO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73

OGGETTO: OCDPC 53/2013 Ricognizione delle attività svolte alla data del 26/11/2013

L'anno **duemilatredici**, addì **undici** del mese di **dicembre**, alle ore **16:15**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Fogliato Lorenzo	Sindaco	Presente
Scaglia Giovanna	Assessore Anziano	Presente
Smeriglio Giorgio	Assessore	Presente
Giobergia Giovenale	Assessore	Assente
Tallone Antonio	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Eustachia Ballistreri.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco

Richiamata

per intero le DGC 29 del 24/05/2013 e DGC 48 del 11/09/2013 contenenti rispettivamente la relazione delle attività svolte a 90 gg e a 180 gg dall'emissione della OCDPC 53/2013

Con Provvedimento Sindacale n 5 del 30/08/2013 è stato nominato, con decorrenza 01/09/2013 il nuovo **ing Responsabile** nella persona dell'Ing Davide Michelis.

Con Provvedimento Sindacale n 6 del 09/09/2013 si è proceduto all'**approvazione degli atti di contabilità finale**, con cui si è accertato e riconosciuto che il credito residuo dell'Appaltatore , ammonta ad € 278.545,29 + I.V.A., cui debbono aggiungersi € 201,60 per interessi causa ritardato pagamento SAL n. 6 ed € 530,53 + I.V.A. per compensazione dei prezzi, e che il suddetto importo è comprensivo:

- ✓ del certificato di pagamento n. 8 bis per € 161.050,42, oltre IVA, già approvato con provvedimento sindacale n. 1 in data 12/06/2013 e DGC di Pralormo n. 30 in data 05.06.2013;
- ✓ della rata di saldo di € 117.494,97 oltre I.V.A.

A partire dal 05 agosto 2013 si sono svolti diversi incontri finalizzati alla **deliberazione sulle domande dell'Appaltatore** (quantificate nelle riserve confermate nel conto finale in € 1.501.713,35).

In esito al primo incontro del 05 agosto 2013, l'appaltatore, senza nulla riconoscere e per puro spirito transattivo, preso atto della disponibilità della stazione appaltante a definire bonariamente alcune delle riserve iscritte, ha formulato una proposta transattiva (trasmessa via PEC il 08 agosto 2013), interessante le riserve iscritte sotto le voci A2, C, M, D, E, F, G, H,

O, manifestando la disponibilità a transigere la controversia insorta mediante la corrispondenza di € 556.393,40 a scioglimento e tacitazione definitiva delle riserve formulate dalla società appaltatrice.

Tale proposta è stata analiticamente analizzata in vista del successivo incontro svolto tra le Parti in data 27 settembre 2013, durante il quale l'Amministrazione, senza nulla riconoscere e per puro spirito transattivo, ha formulato la seguente controproposta: a) € 163.561,49, di cui € 100.860,83 a scioglimento delle riserve formulate dalla ditta appaltatrice e € 62.700,66 per interessi come provvisoriamente quantificati; b) € 248.690,90 a titolo di disapplicazione integrale della penale, anche in evasione della relativa istanza presentata dalla ditta appaltatrice in data 04/03/2013 prot. num. 270/2013;

In esito a tale incontro, è stata formalizzata da parte della Tecnis S.p.A. una nuova comunicazione datata 07 ottobre 2013 ove l'impresa ha manifestato la disponibilità a transigere le questioni oggetto di riserve mediante il riconoscimento della somma di € 302.104,68.

Tale proposta ha costituito la base di discussione e di approfondimento nelle successive sedute tenutesi presso la sede istituzionale della civica Amministrazione, l'ultima delle quali avvenuta in data 22 novembre 2013, da cui è scaturita la controproposta finale ammontante a complessivi € 150.000,00, su cui si è registrata la convergenza della volontà delle Parti verso la stipulazione di apposito accordo transattivo in tal senso.

Nelle prossime settimane verranno adottati tutti gli atti conseguenti e necessari alla formalizzazione dell'Atto di Transazione.

Con riferimento alla determinazione del **compenso spettante all'Ing Piergiorgio Perelli** per la prestazione di DL si sono svolti 2 incontri (17 settembre e 14 novembre 2013).

Si rammenta che con Determina prot. n. 118/11/gd del 20.04.2011 il Commissario delegato prof. ing. Roberto Guercio, subentrato al precedente Commissario delegato ing. Perelli in forza delle O.P.C.M. 3736/09 e 3872/10, vista la nota prot. 338520 del 05.11.2010 proveniente dall'Avvocatura dello Stato, ha disposto l'annullamento d'ufficio della Determina n.

24/2008, condizionando l'efficacia degli atti posti in essere dall'ing. Perelli nella qualità – esercitata in via di fatto – di direttore dei lavori di messa in sicurezza della diga La Spina alla ratifica del direttore dei lavori subentrante. Con tale provvedimento è stato altresì determinato che “la liquidazione all'ing. Pier Giorgio Perelli delle somme dovute a titolo di indennizzo per le prestazioni da egli rese nelle menzionate funzioni di direttore dei lavori verranno determinate con atto successivo a seguito dell'espletamento delle verifiche di cui all'articolo precedente”. Il subentrato Direttore dei lavori (ing. Giancarlo Catalano) ha ratificato l'operato del Direttore dei lavori ing. Perelli con nota prot. 49/2011 in data 15.11.2011, ricevuta dalla gestione commissariale in data 28.11.2011.

Sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali rese in fattispecie analoghe ed esaminata compiutamente la questione in contraddittorio durante i citati incontri, sono state analizzate varie ipotesi ed alla fine si è registrata una reciproca convergenza delle Parti verso un criterio di liquidazione che tenesse conto dei costi che comunque la stazione appaltante avrebbe sostenuto per tale prestazione, anche alla luce dei meccanismi di regolamentazione del compenso del Direttore lavori succeduto all'ing. Perelli, depurando l'importo così determinato, parametrato ai mesi di durata dell'incarico (30 mesi), del presumibile lucro cessante, nonché tenendo conto del compenso spettante al personale titolare di qualifica dirigenziale ai sensi della Ordinanza 3418/2005 e parimenti depurando l'importo così determinato, parametrato ai mesi di durata dell'incarico (30 mesi), del presumibile lucro cessante. L'accordo raggiunto prevede la corresponsione la somma di € 5.961,45, oltre CNPAIA 4% e IVA 22% e così per € 7.563,89 al lordo della ritenuta d'acconto. a saldo e stralcio e completa tacitazione di ogni pretesa vantata dall'ing. Perelli per l'incarico di Direzione Lavori e Responsabile lavori in fase di esecuzione per la messa in sicurezza della diga La Spina,

Nelle prossime settimane verranno adottati tutti gli atti conseguenti e necessari alla formalizzazione dell'Atto di Transazione.

Nel corso del mese di ottobre è stata inoltrata a tutti gli **organi della procedura** (DL e RUP attualmente in carica, oltre che i due RUP precedenti) richiesta di rendicontazione delle attività svolte al fine di saldare i relativi **compensi spettanti**, anche alla luce della “Ricognizione dei rapporti giuridici pendenti” trasmessa dal precedente Commissario. Ricevuta la documentazione si sta procedendo alla verifica della stessa, al fine di procedere alla liquidazione delle spettanze entro poche settimane.

Allo stato attuale pare ben più lontana la definizione dei **compensi spettanti alla Commissione di collaudo**.

Con comunicazione datata 24 luglio 2013 il Presidente della Commissione di Collaudo ha trasmesso a mezzo raccomandata a/r le parcelle relative alle attività svolte dai commissari.

I predetti incarichi per la costituzione della Commissione di Collaudo e per gli adempimenti relativi all'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo relativamente agli interventi in oggetto sono stati conferiti con lettera prot. n. 147/10/gd dell'allora Commissario Delegato per l'attuazione dell'ordinanza PCM 3736/09 e s.m.i. La lettera di incarico espressamente precisa la modalità ed i termini di affidamento: “ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/06”. Viene altresì precisato che “Le competenze relative al presente incarico saranno definite sulla scorta della vigente normativa e delle relative determinazioni della AVCP”.

Il citato art. 120, comma 2 bis, del Codice dei contratti pubblici, stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l'idoneità dei propri dipendenti, o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all'espletamento dell'incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti esterni, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale idoneo alla prestazione, accertata dal responsabile del procedimento.

La precitata norma, pertanto, imponendo un rigoroso accertamento preventivo in capo alla stazione appaltante in merito alla possibilità di reperire nell'ambito del proprio personale la

professionalità idonea alla prestazione, appare volta, quindi, a limitare il ricorso a professionalità esterne.

L'accertamento con esito negativo, peraltro, non esaurisce gli adempimenti preliminari della stazione appaltante, la quale è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici.

La ratio di tali disposizioni risiede in due motivazioni: la prima di garantire che l'attività di collaudo sia svolta da tecnici in possesso di adeguata professionalità e la seconda di consentire un'equa ripartizione dei vantaggi economici collegati a tale attività.

Tale seconda motivazione, in realtà, non pare più attuale in quanto il collaudo rientra tra le attività per le quali è riconosciuto l'incentivo di cui all'articolo 92 del Codice (ridotto in modo consistente da recenti modifiche normative: art. 61 d.l. 112/2008).

Quanto al compenso, in virtù del richiamato riferimento normativo nella lettera di incarico, la Determinazione AVCP n. 2 del 25 Febbraio 2009 (ribadita dalla Deliberazione n. 77 Adunanza 1 agosto 2012) ha espressamente sottolineato che "il collaudo è indicato fra le attività tecniche per le quali all'articolo 92, comma 5, del Codice è stabilito un incentivo nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, in favore del personale interno coinvolto nell'espletamento delle stesse". La determinazione prosegue auspicando che "la remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in favore della stazione appaltante sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando l'incentivo ex articolo 92, comma 5 del Codice come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico".

La citata Deliberazione n. 77 Adunanza 1 agosto 2012 conclude nel senso di ritenere che "la determinazione dei compensi per gli incarichi di collaudo, affidati a personale interno di altre amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle tariffe professionali sia in contrasto con le previsioni di cui all'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 163/2006".

Si ritiene, pertanto, che il compenso dei collaudatori appartenenti all'organico di amministrazioni aggiudicatrici, debba quindi essere riconosciuto ai sensi dell'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006, e non sulla base delle tariffe professionali.

Nella fattispecie, i componenti della Commissione di Collaudo risultano dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, essendo dipendenti dell'ARDIS (ente della Regione Lazio), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale OO.PP per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. Pare dunque, in ragione delle concrete modalità di affidamento dell'incarico e della ricostruzione normativa sopra riferita, che il loro compenso non possa essere riconosciuto sulla base delle tariffe professionali, come invece richiesto nella fattispecie.

Tuttavia, al fine di una corretta soluzione della questione, si è ritenuto opportuno anche contattare la precedente gestione Commissariale al fine di verificare se vi possano essere delle ragioni di ordine diverso tali da poter legittimare la liquidazione del richiesto compenso secondo i termini indicati nella Vs. quantificazione e/o se vi siano degli accordi e/o provvedimenti modificativi/integrativi allo stato non noti.

L'ex Commissario Delegato, con comunicazione datata 10/10/2013, trasmessa a mezzo pec in data 11/10/2013 ha reso noto che:

- ✓ non esistono accordi e/o provvedimenti modificativi/integrativi rispetto alla precitata lettera d'incarico prot. n. 147/10/gd;
- ✓ non esistono bozze di parcella approvate relativamente all'incarico in questione;
- ✓ non esistono provvedimenti e/o atti disciplinanti il compenso dei collaudatori e/o la modalità di riparto dell'ammontare dell'incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006.

Con nota del 18 ottobre 2013 l'Amministrazione si è resa nuovamente disponibile a formulare una proposta di determinazione del corrispettivo, assolutamente non penalizzante rispetto agli altri Organi della Procedura e non lontana dalla quantificazione di cui alle parcelle trasmesse, che assuma come termine di raffronto l'incentivo ex art. 92, comma 5 del Codice,

tenendo conto:

- ✓ delle indicazioni fornite dall'AVCP in ordine alle modalità di riparto del medesimo in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere
- ✓ delle modalità di riparto adottate dal Regolamento interno dell'Ente
- ✓ del differente regime di assegnazione di incarico a DL e RUP, con conseguente imputazione dei compensi su altre voci di spesa, che quindi lasciano ampi spazi finanziari a valere sulla quota dell'incentivo e x art. 92 D.Lgs. 163/2006
- ✓ della quantificazione formulata dall'ex Commissario Delegato nella "Ricognizione dei rapporti giuridici pendenti";
- ✓ del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Si può ragionevolmente ritenere che in questo caso le posizioni siano ancora molto distanti (ed allo stato attuale non è possibile fornire un ipotesi temporale di definizione della vertenza) stante il perdurante silenzio dei Commissari in merito alla proposta di cui sopra.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco

Dal momento che

trascorsi 270 giorni dall'adozione della OCDPC 53/2013 si ritiene opportuno procedere ad una formale ricognizione e, ove occorrendo, approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendersi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013;

Ravvisata la necessità

di trasmettere il presente provvedimento:

- ✧ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- ✧ alla Prefettura di Torino;
- ✧ alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi;
- ✧ alla Provincia di Torino – Servizio Protezione Civile;
- ✧ al Responsabile Unico del Procedimento;
- ✧ al Direttore dei Lavori;
- ✧ al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
- ✧ alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;

Tutto ciò premesso

Con votazione favorevole all'unanimità palese

DELIBERA

1. di approvare la relazione del Sindaco, quale formale ricognizione e, ove occorrendo, approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendersi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✧ alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✧ alla Prefettura di Torino;

- ✧ alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschi-
vi;
- ✧ alla Provincia di Torino – Servizio Protezione Civile;
- ✧ al Responsabile Unico del Procedimento;
- ✧ Direttore dei Lavori;
- ✧ al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
- ✧ alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile
ed infrastrutture idriche;

3. di procedere con successiva votazione palese a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco

L'assessore

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13 dicembre 2013.

Li 13 dicembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11 dicembre 2013

☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

XX perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE